

ATTO DI CONCESSIONE

ex artt. 164 e ss. D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI PRESSO IL BIOPARCO DI ROMA

CIG 915712174C

TRA

La **FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA**, con sede legale e operativa in Roma, Viale del Giardino Zoologico, 20, Codice Fiscale e Partita Iva 05384961008, in persona del suo rappresentante legale *pro-tempore* Dott. Francesco Petretti, nato a Roma il 6.12.1959, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- di seguito "**Concedente**" -

E

..... [●], con sede in [●], Codice Fiscale [●] e Partita IVA [●], in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Sig. [●] in qualità di [●].

-di seguito "**Concessionario**" -

PREMESSO

- a) Che con Delibera di Aggiudicazione n. del, il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma ha approvato l'affidamento in concessione della procedura di gara aperta accelerata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e dell'art. 60 del Codice e s.m.i., per l'affidamento al concessionario della gestione dei centri estivi per bambini all'interno del Bioparco di Roma, per un canone annuo fisso di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) IVA esclusa ed una royalty pari allo [●] % del fatturato annuo conseguito oltre iva;
- b) Che a seguito di verifica positiva dell'assenza di cause di esclusione di cui all'80 del d.lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità speciale prescritti dal Concedente, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- c) Che il presente contratto rinvia, per quanto in esso non previsto e regolato, ai seguenti atti di gara già esplicitamente accettati dall'aggiudicatario in sede di offerta: Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato tecnico - che si allegano a questo atto in un unico fascicolo sotto la lettera "A" in copia -;
- d) Che la concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:
 - l'offerta tecnica ed economica, nonché documentazione e dichiarazioni integrative presentate dal Concessionario in sede di partecipazione alla gara, che si allegano a questo atto con la lettera "B" in copia;
 - il DURC del Concessionario acquisito d'ufficio in data [●] (protocollo INPS n. [●]), che si allega a questo atto con la lettera "C";
 - la cauzione definitiva presentata dal Concessionario (polizza fideiussoria n. [●] del [●]), che si allega a questo atto con la lettera "D";
 - la polizza assicurativa di responsabilità civile verso danni arrecati a terzi presentata dal Concessionario (polizza n. [●] del [●]), che si allega a questo atto con la lettera "E".

Quanto innanzi premesso,

le parti costituite addivengono alla stipula del presente contratto regolato dai patti e condizioni che seguono.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha ad oggetto la gestione di Centri Estivi, per bambini dai 4 ai 12 anni, ivi compresi i bambini diversamente abili, da espletarsi presso il Bioparco di Roma, a fronte del pagamento, da parte del Concessionario, di un canone e di una royalty in favore dell'Amministrazione, secondo quanto dettagliatamente descritto e stabilito negli atti di gara e nell'Offerta del Concessionario allegati al presente contratto.

La durata complessiva della concessione è di n. 2 anni decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, con opzione della Fondazione di rinnovo annuale fino ad un massimo di ulteriori n. 2 anni ed opzione della Fondazione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2016 e comunque non superiore a n. 6 mesi.

Il termine di inizio della durata della concessione è posto a favore del Committente e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per il Concessionario alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto ad erogare i servizi oggetto della presente concessione in conformità a quanto espressamente previsto negli atti di gara e, in particolare, nei paragrafi 7, 8 del Capitolato tecnico, nonché in conformità agli impegni presi con la presentazione della propria Offerta Tecnica ed economica.

Art. 4 - CONTROLLI DELLA QUALITÀ' DEL SERVIZIO

Il Committente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nonché circa la verifica dei livelli di servizio forniti dal Concessionario.

In particolare il Committente provvede a:

- controllare lo svolgimento delle attività, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali, nonché delle direttive impartite al Concessionario;
- controllare ed attestare la corrispondenza delle persone impiegate con i nominativi preliminarmente comunicati dal Concessionario prima dell'inizio dell'attività di servizio;
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze;
- eseguire le verifiche di conformità e, in caso di inadempimenti, applicare le penali previste nel par. 11 del Capitolato.

I predetti controlli non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto. Il Concessionario non può invocare, come causa di interferenza nel compimento delle attività, qualsivoglia intervento del Committente. Il Direttore dell'esecuzione, nell'espletamento delle proprie attività, può impartire disposizioni direttamente al personale preposto al servizio.

ART. 5 – CANONE CONCESSORIO E ROYALTY

In considerazione della *media* degli ingressi annuali registrati al Centro Estivo del Bioparco negli ultimi quattro anni di attività a pieno regime (oltre 5.500 paganti) prima dell'avvento della pandemia Covid -19), e del prezzo massimo da applicare per l'iscrizione di ogni bambino ad una settimana di centro estivo (€ 165,00), il concessionario si obbliga per tutta la durata della concessione a versare annualmente all'Amministrazione:

- A. un canone annuo fisso di concessione pari a **€ 35.000,00** (trentacinquemila/00) IVA esclusa;
- B. la royalty offerta in sede di gara, pari allo **【●】** % del fatturato annuo complessivo derivante dalla gestione del centro estivo, al netto dell'I.V.A.

Il Concessionario deve eseguire i suddetti versamenti sulle seguenti coordinate bancarie: BNL AG. 63 Roma Parioli IBAN IT89U0100503231000000001800.

Il canone concessorio e la royalty sono dovuti a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio della concessione, con le seguenti modalità e scadenze:

- A. alla data dell'avvio della concessione la Fondazione emette fattura per il canone concessorio annuo fisso di € 35.000, con termine di pagamento al 31 agosto 2022 mediante bonifico bancario. Per i successivi anni sarà mantenuta la medesima tempistica di fatturazione e di pagamento.
- B. Alla chiusura dei Centri estivi, e comunque entro il 20 settembre di ogni anno, il Concessionario dovrà inviare alla Fondazione una nota riassuntiva delle presenze e del fatturato annuo complessivo realizzato, su cui verrà calcolata la royalty dovuta. La Fondazione emetterà fattura per l'importo della royalty dovuta dal Concessionario, con termine di pagamento entro 15 giorni data ricevimento fattura fine mese, mediante bonifico bancario.

Al fine di facilitare le operazioni di conteggio e verifica degli importi dovuti, l'aggiudicatario è obbligato ad inviare al Direttore dell'Esecuzione un *report* settimanale/mensile riportante il dettaglio delle iscrizioni e presenze registrate, delle rette incassate e delle royalties maturate a favore della Fondazione.

ART. 6 - BIGLIETTI D'INGRESSO AL BIOPARCO

Per ogni bambino iscritto al Centro estivo, il Concessionario è tenuto all'acquisto giornaliero del biglietto d'ingresso al Bioparco.

Il prezzo unitario del biglietto d'ingresso pro capite bimbo/giorno è soggetto a scontistica in relazione al numero delle presenze complessive registrate, secondo la seguente tabella:

Numero di presenze registrate dall'aggiudicatario	Costo del biglietto
a partire dalla I presenza annua, sino alla 5.000 [^] presenza annua	€ 3
a partire dalla 5.001 [^] presenza annua, sino alla 6.000 [^] presenza annua	€ 2,5
a partire dalla 6.001 [^] presenza annua in poi	€ 2

Il pagamento dei biglietti d'ingresso al Bioparco è dovuto dal Concessionario con le seguenti modalità e scadenze:

- a) il 1° luglio di ogni anno la Fondazione emette ricevuta per i biglietti emessi dal 15/6 al 30/6, con pagamento a vista;
- b) il 1° agosto di ogni anno la Fondazione emette ricevuta per i biglietti emessi dal 1° al 31 luglio con pagamento a vista;
- c) il 1° settembre di ogni anno la Fondazione emette ricevuta per i biglietti emessi dal 1° al 31 agosto con pagamento a vista;
- d) alla chiusura dei Centri estivi, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, la Fondazione emette ricevuta per i biglietti emessi nel mese di settembre, con pagamento a vista.

ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La Direzione dell'esecuzione del contratto è affidata alla dr.ssa Michela Nulli.

Il Committente può, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'impresa Concessionaria.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti presentati e degli impegni contrattuali assunti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'impresa concessionaria si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione del servizio oggetto di concessione, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

Per tutta la durata della concessione il Concessionario si impegna altresì a mettere a disposizione del Committente un Responsabile del Servizio, identificato nel Sig..... (tel., mail).

Il Responsabile del Servizio dovrà essere in grado di:

- identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- supportare l'Amministrazione nella gestione di possibili imprevisti, calamità e cause di forza maggiore;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'Impresa concessionaria di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto di concessione.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa concessionaria degli obblighi di cui sopra, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione definitiva o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 10 - SUBCONCESSIONE

Non può essere affidata in subconcessione l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

La subconcessione è ammessa nei limiti delle parti del servizio indicate nell'offerta di gara.

In caso di mancata indicazione delle parti da subaffidare è vietata la subconcessione.

Il concessionario e l'eventuale subcontraente sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di concessione.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine il concessionario:

- si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subconcessionario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con il Committente sono:

Estremi identificativi:

- ISTITUTO _____
- AGENZIA _____
- C/C IBAN _____

Generalità persone delegate a operare:

- Nome e Cognome: _____
- C.F. _____

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART. 12 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà garantire la continuità dei servizi di gestione dei centri estivi nel periodo previsto. Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio nei soli seguenti casi eccezionali:

- a) Scioperi del personale del Concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà darne notizia all'Amministrazione non appena egli ne abbia contezza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio;
- b) Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente atto (es. per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa e/o chiusura del parco per eventi meteo avversi), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, l'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

In tal caso, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della risoluzione.

In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni degli importi da corrispondere, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche del Bioparco. Nessun indennizzo, a nessun titolo, sarà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti dell'Amministrazione.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente contratto, il Committente potrà risolvere di diritto il contratto di concessione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Concessionario si trovi, successivamente alla stipulazione del Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016;
- b) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.445/2000.

Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, potrà risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato rispetto degli obblighi espressamente previsti a pena di risoluzione nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Concessione;
- b) in caso di violazione del Patto di Integrità.

In caso in cui la Fondazione Bioparco di Roma accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di Concessione, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, alla Fondazione Bioparco di Roma ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Fondazione Bioparco di Roma assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere

inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Fondazione Bioparco di Roma potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto di Concessione, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Fondazione Bioparco di Roma tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di permettere alla Fondazione di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione della Concessione.

In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Fondazione Bioparco di Roma per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Fondazione Bioparco di Roma non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, la Fondazione Bioparco di Roma incamererà la garanzia definitiva, fatto salvo il maggior danno.

Il Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova Concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di gara.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 176, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il Concedente potrà dichiarare la cessazione della Concessione, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-*nonies* della Legge 241/1990, quando:

- a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258TFUE;
- c) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal comma successivo.

La Concessione può essere risolta per inadempimento dell'Amministrazione o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ove si verificano tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:

- a) Il valore delle attività di allestimento realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i predetti interventi non abbiano ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti dal Concessionario in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario, per gli anni residui di gestione.

Il Concedente potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, con un preavviso di almeno tre mesi. In particolare, il Concedente potrà recedere dal contratto:

- allorché, per qualsiasi ragione, venissero meno le esigenze di gestione dei centri estivi;
- allorché, per qualsiasi ragione, venisse meno il rapporto di fiducia sottostante all'affidamento della concessione.

In caso di recesso, verrà applicato l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e per quanto compatibile.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di risoluzione o di recesso del Committente, il concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 14 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Committente potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'impresa concessionario stessa.

Qualora il contratto venga risolto per le cause di cui all'articolo che precede, il Committente si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere della concessione, in danno dell'impresa concessionaria inadempiente. Al fine di limitare le conseguenze dei ritardi conseguenti alla risoluzione del contratto, l'affidamento avviene tramite procedura negoziata. L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'impresa concessionaria, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e dei relativi importi. Restano a carico dell'impresa concessionaria le spese ulteriormente sostenute dal Committente rispetto a quanto previsto nel contratto risolto.

ART. 15 – MODALITA' D'USO DEI LOCALI

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato Tecnico, né potrà modificare la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione degli impianti e delle attrezzature utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione.

Sarà vietata la concessione a terzi, sia privati sia Enti o Organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso, anche saltuario, dei locali concessi o di parte di essi, senza il preventivo assenso scritto da parte dell'Amministrazione. All'interno dei locali e degli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario. Non potranno essere installati nei locali in concessione jukebox, videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe. L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile e l'Amministrazione potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

ART. 16 – MODIFICHE RAGIONE SOCIALE E ASSETTI SOCIETARI

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa concessionaria devono essere prontamente comunicate al Committente.

La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Il concessionario è tenuto a trasmettere al Committente, a mezzo di lettera raccomandata o pec ed entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per le verifiche del sussistere dei requisiti di capacità previsti dalla legge.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni scritte tra il concessionario ed il Committente, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto di concessione, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es. raccomandata a/r ,e-mail, pec) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART. 18 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere state informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

I trattamenti dei dati personali saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il Committente non autorizza alcun altro tipo di trattamento ivi inclusa la comunicazione o la diffusione di dati a terzi che non siano strettamente necessari alla fornitura dei servizi di cui sopra.

Alla cessazione del contratto, tutti i dati personali eventualmente trattati dovranno essere rimossi da ogni software applicativo di proprietà del concessionario, da ogni database o da ogni altro supporto, a meno che la loro conservazione non sia stata espressamente autorizzata dal Committente.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Reg. UE n. 679/16 (GDPR), ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti.

In particolare il Committente ha diritto in ogni momento di conoscere quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare od opporsi al loro trattamento rivolgendo una semplice richiesta scritta a, e-mail:

Ogni eventuale responsabilità o sanzione derivante da un non corretto o illegittimo trattamento dei dati trattati o comunque acquisiti in relazione al presente contratto rimarrà esclusivamente in carico al concessionario che, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, sin da ora si impegna a manlevare il Committente da ogni responsabilità, sanzione o richiesta di risarcimento.

ART. 19 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione Bioparco di Roma, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione Bioparco di Roma, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Bioparco e dei locali oggetto della presente concessione.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico del concessionario le eventuali spese derivanti dalla stipula del presente contratto di concessione, nonché le eventuali spese di registrazione e di bollo del contratto in caso d'uso.

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, le Parti dichiarano e scelgono sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile applicabili ed in particolare agli articoli 1655 e seguenti.

Roma,

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Committente
Il Presidente
Francesco Petretti

Per l'Impresa Concessionaria
Il legale Rappresentante
.....